



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro-Previdenza

Il Giudice del Lavoro

letti gli atti del proc. n° [REDACTED]

sciogliendo la riserva formulata:

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 700 CPC depositato in data 02/11/2022, introduttivo anche del giudizio di merito, [REDACTED] esponeva di essere un docente con titolo di specializzazione come insegnante di sostegno, e di avere presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Oristano, precisando di avere presentato domanda di riconoscimento del titolo su sostegno ADSS-ADMM in data 31 maggio 2021, avendo conseguito il titolo all'estero.

Lamentava che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nel regolamentare le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124, prevedeva, all'articolo 7, lettera e), da un lato la possibilità di inserimento con riserva nella graduatoria, qualora il titolo conseguito all'estero non fosse ancora provvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, dall'altro lato l'impossibilità, in presenza di iscrizione con riserva, di stipulare contratti con l'Amministrazione scolastica.

Precisava infatti di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ma che, non essendo ancora intervenuto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, si trovava impossibilitato a conseguire incarichi di insegnamento, venendo pertanto superato da candidati aventi punteggio inferiore nella graduatoria.

Lamentava la illegittimità della menzionata disposizione dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, contenente disposizioni peggiorative rispetto alla precedente 60/2020, in quanto, a differenza di quest'ultima, non consentiva, sino all'effettivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero, il conseguimento di incarichi di insegnamento.

Tale limitazione era priva di base normativa, non avendo la normativa primaria richiamata in ricorso subito modifiche che giustificassero l'arretramento della tutela precedentemente prevista, e lamentava la illegittimità della menzionata previsione, per le articolate ragioni esposte in ricorso,



della riserva del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, dichiara il Ministero dell'istruzione resistente provvisoriamente tenuto alla stipulazione, con il ricorrente, dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPScdcADMM – ADSS Oristano, e comunque in tutte le classi di concorso indicate nel ricorso, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo, sulla base della posizione in graduatoria del Costa;

- dichiara inoltre provvisoriamente il diritto del ricorrente, in pendenza del giudizio di merito, ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, dichiarando il Ministero resistente tenuto alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati.
- Fissa per la **fase di merito l'udienza del 4 ottobre 2023 ore 10:30**

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Si comunichi.

Oristano, addi 25 May 2023

IL GIUDICE
dott. Salvatore Carboni